



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

**Oggetto: Determina a contrarre**, ai sensi dell'art. 32, comma 2, e dell'art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 ed art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 (cd. decreto semplificazioni- bis) e L. n.108/21 volto all'acquisto di:

**"Riparazione drone Delair UX11 e upgrade hardware e software dello stesso con licenza permanente - " affidamento extra Me.PA. – CIG: Z8E3AFC434**

1

## IL DIRETTORE GENERALE

### Premesso che

- in data 20 Ottobre 2015, con Decisione C(2015) 7344, la Commissione Europea approvava il Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità" 2014-2020 – CCI 2014IT16M2OP003, a titolarità del Ministero dell'Interno, la cui riprogrammazione è stata approvata con Decisione c(2018) 20 final del 09 Gennaio 2018;
- in data 30 Maggio 2018, è stato stipulato il Protocollo di Intesa fra Ministero dell'Interno e l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (oggi MIC), avente ad oggetto la realizzazione di interventi di presidio tecnologico volti al rafforzamento delle condizioni di sicurezza, limitatamente a quelle aree su cui insistono attrattori culturali ed i cui territori presentino potenzialità di sviluppo dei profili di attrattività a carattere imprenditoriale;
- con nota prot. n. 13764 del 06.11.2018 il Parco Archeologico di Pompei, in attuazione delle previsioni del sopra citato Protocollo d'Intesa, ha presentato la proposta progettuale "Safety and Security per il Parco Archeologico di Pompei" per importo di € 6.875.689 (IVA inclusa) a valere sul PON "Legalità" 2014-2020 – Asse 2 - Azione 2.1.1 "Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche di sviluppo";
- la Convenzione regolarmente sottoscritta tra l'Autorità di Gestione ed il Parco Archeologico di Pompei disciplina gli impegni tra le parti;
- con il Decreto del 28.11.2018 prot. n. 8683 il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON "Legalità" 2014-2020 ammetteva al finanziamento il progetto "Safety and Security per il Parco Archeologico di Pompei" presentato dal Parco Archeologico di Pompei per un importo pari ad € 6.875.689 (IVA inclusa), a valere sull'Asse 2, Azione 2.1.1 del Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020;
- con nota prot. n. 11143 del 17.12.2020 il Parco Archeologico di Pompei proponeva al Ministero dell'Interno una rimodulazione al progetto "Safety and Security" ammesso a finanziamento con il Decreto suddetto;

- in data 18.12.2020 veniva dato esito positivo dell'attività istruttoria svolta dal Ministero dell'Interno sulla predetta proposta di rimodulazione;
- con Decreto del 24.12.2020 prot. n. 12209 il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON “Legalità” 2014-2020 approvava la proposta di rimodulazione del progetto “Safety and Security per il Parco Archeologico di Pompei” per un valore di € 10.949.362,00;
- tra gli interventi fondamentali attuativi del Progetto di cui sopra sono previste attività di sicurezza e controllo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi Aeromobili a Pilotaggio remoto (SAPR);

**Premesso ancora che**

- il Parco Archeologico di Pompei nell'ambito delle attività di cui al citato Progetto con Decreto n. 47 del 21.02.2020 acquistava dalla Società Aiviewgroup S.p.A. con sede legale in Roma alla Via Tevere n. 20, n. 3 Droni (SAPER)” da adoperare per le numerose attività del Parco Archeologico di Pompei in attuazione al progetto “Safety&Security, per applicazioni quali esemplificativamente 1) controllo perimetrale ed interno a determinate aree; 2) funzioni di assistenza/supporto per squadre a terra: 3) controllo manifestazioni ed eventi.
- l'Arch. Raffaele Martinelli nella qualità di “Responsabile dell'Ufficio Tecnologico Informatico” del Parco Archeologico di Pompei, giusta nota di incarico prot. n° 2789 del 17/03/2023, con la relazione del 20/04/2023|0004169, a seguito della verifica di un danno occorso durante l'utilizzo di uno dei droni e sorta l'esigenza di migliorare la post elaborazione dei dati segnatamente rilevava le seguenti necessità:
  - o riparazione del Drone ed upgrade del certificato di manutenzione
  - o fornitura di nuove batterie a lunga durata nuove ali e sostituzione di tutte le parti usurate del drone (in sostanza il drone è pari al nuovo).
  - o attivazione di una licenza software permanente per PPK correction
- l'Arch Martinelli, nell'ambito della citata relazione, dopo aver stimato in circa € 7.200,00 (euro settemiladuecento/00) oltre IVA (se dovuta) l'importo necessario per la fornitura de qua, ed a seguito di approfondita indagine rilevava altresì che tali beni e servizi sono forniti da un unico operatore economico sul mercato, ovvero la Delair S.a.s 676 rue Max Plank 31670 Labegè, France Intra community VAT number FR 09 877 643 486 – Siren 877 643 486 00013 R.C.S. Toluouse – EORI FR87764348600013, e riportando quanto previsto in merito dall'ANAC nella Linea Guida n. 08 e dalla recente giurisprudenza, riteneva potessero sussistere non solo le condizioni tecniche previste dall'art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, “*Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 2)*”

*la concorrenza è assente per motivi tecnici; ma anche le condizioni per “ricorrere alla procedura di affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, prevista dall’art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021”;*

- il RUP alla luce del quadro normativo vigente con la relazione 20/04/2023|0004169-I richiedeva e riceveva l’autorizzazione ad avviare una procedura di cui all’art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 e all’art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, ed in ultimo dal D.L. n.77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), conv. con L. del 28 luglio 2021, mediante affidamento diretto extra MePA alla società Delair S.a.s 676 rue Max Plank 31670 Labegè, France Intra community VAT number FR 09 877 643 486 – Siren 877 643 486 00013 R.C.S. Toluouse – EORI FR87764348600013.

**Considerato** quindi che Delair S.a.s 676 rue Max Plank 31670 Labegè, France Intra community VAT number FR 09 877 643 486 è attualmente l’unico operatore sul mercato nonchè casa madre produttrice dei droni de quibus; e che quindi risulta evidente l’assenza di concorrenza sul mercato per evidenti motivi tecnici,

**Atteso** che Delair s.a.s. è l’unico operatore a poter soddisfare le esigenze del Parco così come dettagliatamente esposte anche per motivi di efficacia, economicità ed efficacia;

**Visto** l’art. 32, comma 2 del Dlgs n. 50/2016 così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 (cd. decreto semplificazioni- bis) e L. n.108/21, secondo cui *“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*.

**Visto** l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, secondo cui *“Fermo*

quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

**Visto** l'art. 63, comma 2 lett. b), punto 2, del Dlgs 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, secondo cui “Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale”;

**Vista** la Linea guida n. 8 con cui l'ANAC ha precisato che per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, a proposito dell'attuale art. 63, ma richiamando anche tutta la giurisprudenza formatasi in passato, per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe alla regola della selezione pubblica, considerato che l'esito di un eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse;

**Visto** che in merito il Consiglio di Stato ha precisato che “Per effetto di tale disposizione citata, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, è consentito alle stazioni appaltanti ricorrere alla procedura negoziata – e nel caso di unico operatore presente sul mercato all'affidamento diretto – se il bene oggetto della fornitura sia infungibile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 8588; VI, 13 giugno 2019, n. 3983; III, 18 gennaio 2018, n. 310). In tale condizione, infatti, per l'assenza di mercato, lo svolgimento di una procedura di gara aperta alla concorrenza sarebbe un inutile spreco di tempo, contrastante con il principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2014, n. 3997; V, 30 aprile 2014, n. 2255)” (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 20.11.2020 n. 7239);

**Considerato** il criterio di aggiudicazione adottato è quello del minor prezzo senza nessun ulteriore parametro di valutazione o discriminatorio ai sensi dell'art. 36, comma 3 del Dlgs n. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021.

Considerato che il Parco Archeologico di Pompei adatterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura;

**Preso atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) è: Z8E3AFC434**

**DETERMINA**

- la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
- di confermare la nomina a RUP della presente procedura all'Arch. Raffaele Martinelli, quale Responsabile dell'ufficio Tecnologico Informatico del Parco Archeologico di Pompei";
- di approvare la relazione del 20/04/2023|0004169-I (**all. 1**) e la lettera di invito disciplinare (**all. 2**), che si allegano al presente atto in versione bilingue Italiano ed Inglese, rappresentandone una parte integrale e sostanziale, predisposti dall'Arch. Raffaele Martinelli per dare avvio alla procedura negoziata di affidamento diretto volta all'acquisto della fornitura di cui all'oggetto;
- di approvare il valore stimato del presente appalto in € 7.200,00 (euro settemiladuecento/00) oltre IVA, (se dovuta) quale importo necessario per la fornitura de qua;
- di autorizzare l'avvio della procedura negoziata di affidamento diretto extra MEPA con la società **Delair S.a.s** 676 rue Max Plank 31670 Labegè, France Intra community VAT number FR 09 877 643 486 – Siren 877 643 486 00013 R.C.S. Toluouse – EORI FR87764348600013, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 ed art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 (cd. decreto semplificazioni- bis) e L. n.108/21, volta all'acquisto di:
  - o riparazione del Drone ed upgrade del certificato di manutenzione;
  - o fornitura di nuove batterie a lunga durata nuove ali e sostituzione di tutte le parti usurate del drone.
  - o attivazione di una licenza software permanente per PPK correction.
- di confermare, così come previsto dal contenuto della lettera di invito-disciplinare, che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 (cd. decreto semplificazioni- bis) e L. 108/21;

- di invitare quindi la Società **Delair S.a.s** 676 rue Max Plank 31670 Labegè, France Intra community VAT number FR 09 877 643 486 – Siren 877 643 486 00013 R.C.S. Toluouse – EORI FR87764348600013, a trasmettere al Parco Archeologico nei termini di cui al D. Lgs. 50/16 e segnatamente ai sensi dell'art. 32, comma 2, e dell'art. 63, comma 2 lett. b) punto 2 ed art. 36, comma 2, lettera a) attualmente vigenti, un preventivo - offerta nonché tutta la documentazione di cui alla lex, già conforme alla normativa comunitaria per le procedure ad evidenza pubblica;
- di confermare di considerare essenziali le clausole contenute nella lettera di invito-disciplinare predisposta dal RUP da valere come lex tra le parti predisposta per la tipologia di fornitura su richiamata per quanto compatibile con il diritto comunitario;
- di ordinare, in virtù di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 lett. n) dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei, l'imputazione della spesa occorrente per l'acquisto del servizio di cui all'oggetto pari ad € 7.200,00 (euro settemiladuecento/00) oltre IVA;
- che il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio ha accertato ed imputato la spesa € **8.784,00** (euro ottomilasettecentottanquattro/00) **IVA inclusa**, come di seguito riportato: BILANCIO 2023 CAP. 1.1.3.154 , IMP. 155
- di confermare di stipulare, all'esito delle verifiche ex lege, il contratto mediante redazione di idoneo documento di stipula.

Il Responsabile delle Tecnologie informatiche

Arch. Raffaele Martinelli



Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel



Visto di Regolarità contabile

Dott. Davide Russo

